

Regolamento del Collegio di Garanzia

Articolo 1

1. Le competenze del Collegio di Garanzia sono stabilite dallo Statuto Nazionale di Arcigay;
2. Restano ferme le competenze della magistratura in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Articolo 2

1. Le persone che compongono il Collegio di Garanzia devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito;
2. Le persone che compongono il Collegio di Garanzia devono astenersi:
 - dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio di Garanzia qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Articolo 3

Tutti gli organi di Arcigay compresi quelli delle Associazioni Aderenti sono tenuti a collaborare con il Collegio di Garanzia nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 4

Ogni richiesta al Collegio di Garanzia deve essere inviata per iscritto al seguente indirizzo: collegiodigaranzia@arcigay.it. Tutte le richieste devono essere sottoscritte dalla persona che presenta il ricorso. Il ricorso a norma dell'ultimo comma dell'articolo 30 dello Statuto deve essere inviato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, disconoscimento, esclusione.

Articolo 5

Ogni ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità:

- a. nome, cognome, residenza e numero di tessera Arcigay della persona che presenta il ricorso;
- b. il motivo del ricorso;
- c. i fatti che stanno a fondamento del ricorso;
- d. quale provvedimento si richiede al Collegio di Garanzia.

La persona che presenta il ricorso deve indicare anche gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi. Nei casi di controversie tra le persone associate ad Arcigay il ricorso deve indicare anche il nome e il cognome della persona associata o delle persone associate contro cui si ricorre e la loro Associazione Aderente di appartenenza. Nei casi di controversie tra le persone associate è competente, in prima istanza, il Collegio di Garanzia dell'Associazione Aderente della persona associata o dell'organo associativo contro cui è presentato il ricorso. Il Collegio di Garanzia nazionale potrà essere adito solo in seconda istanza in sede di revisione della decisione precedente oppure in prima istanza se l'Associazione Aderente è sprovvista di un proprio Collegio di Garanzia.

Articolo 6

Una volta ricevuto un ricorso o una richiesta di parere il Collegio di Garanzia potrà, entro dieci giorni dal ricevimento, dichiararlo inammissibile per:

- a. manifesta infondatezza;
- b. manifesta irrilevanza;
- c. manifesta incompetenza del Collegio di Garanzia;
- d. mancato rispetto dei requisiti presenti negli articoli 4 e 5.

Nelle controversie, la persona eletta Presidente del Collegio di Garanzia favorirà ogni tentativo di conciliazione fra le parti, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti vigenti dell'Associazione. Se la conciliazione riesce, il procedimento in atto si estingue e la persona eletta Presidente comunica al Collegio di Garanzia l'esito della conciliazione.

Articolo 7

Il Collegio di Garanzia per l'esercizio dei propri compiti può disporre accertamenti e chiedere le informazioni che ritiene necessarie a tutti gli organi dell'Associazione e dell'Associazione Aderente, nonché alle persone associate. Il Collegio di Garanzia può acquisire gli elementi necessari per adottare i propri provvedimenti nei modi che ritiene più opportuni, attraverso testimonianze o documentazioni. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio di Garanzia può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia una persona associata che ricopre cariche o incarichi associativi. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o alle persone associate.

Articolo 8

Il Collegio di Garanzia può, in via incidentale e in via principale, dichiarare l'illegittimità di norme o decisioni, che non siano conformi allo Statuto Nazionale, Regionale o Territoriale, deliberate dagli organi dirigenti nazionali, regionali o territoriali. Tali norme o decisioni perdono la loro efficacia sin dall'inizio.

Articolo 9

Il Collegio di Garanzia è convocato dalla persona eletta come sua Presidente. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide se sono presenti tutte le persone che lo compongono. In casi particolari di necessità ed urgenza, quando non sia possibile la partecipazione di tutte le persone che lo compongono, le riunioni sono valide alla presenza di due componenti del Collegio di Garanzia solo qualora il rinvio della riunione potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze stabilite per la risoluzione delle controversie. Le riunioni del Collegio di Garanzia possono essere tenute anche in via telematica.

Articolo 10

Tutte le delibere del Collegio di Garanzia sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 11

Il Collegio di Garanzia si pronuncia nei tempi stabiliti dall'articolo 33 dello Statuto.

Articolo 12

Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio di Garanzia, qualora non inammissibili ai sensi dell'articolo 6, nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio di Garanzia sono comunicate per iscritto al Consiglio Nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.